

Parte civile costituita in giudizio: FASANO Silvio n. Galatone (LE) il 26/09/1944 e residente in Alassio via Diaz 47/6 – elettivamente domiciliato in Albenga via E. D'Aste 15/1 presso e nello studio dell'avv. M. Vannucci del Foro di Savona che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti –

Con l'intervento del Pubblico Ministero VPO dr. Ivaldo in forza di delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona e del difensore di fiducia avv. G. Cangiano del Foro di Savona.

CONCLUSIONI

P.M.: condanna a € 250 di multa.

Difensore parte civile: "Voglia l'Ill.mo Giudicante dichiarare l'imputato Mighetti Carlo responsabile dei fatti per cui è processo e per per effetto condannarlo alla pena meglio vista e ritenuta oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita liquidandi secondo equità e/o come meglio visto e ritenuto, oltre alla liquidazione delle spese di giudizio relativa alla costituzione di parte civile come da separata notula".

Difensore dell'imputato: assoluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto:

- che in seguito alla querela sporta da Fasano Silvio, quale legale rappresentante della "Rusilant s.a.s.", il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona chiedeva l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Mighetti Carlo per il reato ascritto in rubrica; emesso dal GIP il decreto penale, l'imputato effettuava rituale opposizione;
- che nella fase degli atti preliminari al dibattimento la persona offesa si costituiva parte civile nei confronti dell'imputato;
- che al dibattimento l'imputato compariva personalmente;
- che veniva acquisita ex art. 234 c.p.p. la missiva di cui all'imputazione nonché copiosa documentazione relativa a cause civili pendenti tra imputato e parte civile; veniva,

quindi, sentita la parte offesa indicata quale teste dal P.M. ammesso dal giudice con ordinanza dibattimentale;

- che, dichiarata chiusa dal giudice l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in atti;

- che, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato; come correttamente osservato dal P.M., la prova e la conseguente valutazione dei fatti è esclusivamente documentale. E' stata acquisita agli atti la missiva a firma Carlo Mighetti inviata agli sponsor del concorso "Il più bello d'Italia" organizzato dalla società "New Star International" di Reggio Emilia unitamente alla "Rusilant s.a.s." (cfr. deposizione Fasano); in tale lettera l'imputato informa come siano pendenti tra lui stesso e le società sopraccitate alcune vertenze civili in ordine all'utilizzo del marchio "Il più bello d'Italia", accusando - peraltro - le due società di "*appropriazione indebita del concorso "Il più bello d'Italia"*". E' indubbio come, anche secondo il sentire comune, il termine "*appropriazione indebita*" sia connotato da un significato particolarmente negativo in ordine alla valutazione della condotta dell'agente: il termine richiama immediatamente un agire immorale, sconveniente, fraudolento; ciò è tanto vero che, al ricevimento della missiva del Mighetti, alcuni destinatari revocarono la sponsorizzazione già concessa alla New Star. Diverso sarebbe stato se l'imputato si fosse limitato a riferire l'esistenza delle cause civili riportandone l'esito - ancorché parziale - quale avviso delle possibili conseguenze. Sotto tale profilo appaiono, dunque, del tutto irrilevanti le produzioni degli atti delle cause civili, prescindendo l'accertamento del reato da ogni fatto pregresso, essendosi realizzata la condotta tipica (uso di espressioni oggettivamente diffamatorie in assenza di scriminante e dirette a una pluralità di soggetti);

- che nel comportamento dell'imputato ricorrono, pertanto, tutti gli elementi del reato ascritto: la sussistenza del dolo richiesto dalla norma in esame emerge con evidenza da quanto sottolineato in tema di sentire comune, essendo l'imputato ben consapevole del significato lesivo dell'onore dei termini da lui volontariamente utilizzati.

Corretta appare la qualificazione giuridica del fatto, atteso che non è richiesta la simultanea divulgazione e percezione dell'offesa (da ultima, Cass. n. 18888/07) essendo, solo, necessario che la comunicazione raggiunga una pluralità di soggetti e che l'agente sia consapevole e voglia la diffusione (Cass. n. 7551/99);

- che sussiste la competenza a decidere di questo giudice ai sensi dell'art. 63 d. l.vo n. 274/00, trattandosi di fatto commesso antecedentemente l'entrata in vigore della predetta normativa;
- che possono concedersi all'imputato le circostanze attenuanti generiche attesa la sua incensuratezza (risulta un precedente per reato depenalizzato);
- che, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto del contesto in cui è maturato il fatto, si stima equa la pena base di € 250,00 di multa, che si riduce a € 200,00 di multa con la diminuzione per le attenuanti generiche; segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali;
- che alla declaratoria di responsabilità penale consegue la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile; in mancanza di prova di danni patrimoniali, questo giudice non può che procedere alla valutazione in via equitativa del danno morale conseguente la vicenda (Cass. n. 38948/06); tenuto conto delle vertenze in corso e delle ragioni delle parti, si ritiene liquidare tale posta di danno nella somma di euro mille. Consegue, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza alla parte civile liquidati come in dispositivo;
- che deriva, ex lege, la revoca del decreto penale opposto;

P. Q. M.

visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 63 D.L.vo 274/00,

DICHIARA

MIGHETTI Carlo colpevole del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna l'imputato alla rifusione dei danni morali subiti dalla parte offesa che liquida in € 1.000,00 (mille).



Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge.

Indica il termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.

Albenga, li 13/06/2008

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
ALBENGA, li - 8 AGO 2008

Il Giudice
(Dr.ssa L. RUSSO)



TRIBUNALE DI SAVONA
CANTONE DI ALBENGA
CANCELLERIA
SENTENZA
Art. 543 e segg. 545 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
COGNOME DEL POPOLO ITALIANO